

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope in appresso denominata «convenzione delle Nazioni Unite»; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio dei precursori, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che l'attuazione di detto articolo rappresenta un contributo da parte dei paesi industrializzati allo sforzo richiesto loro dai paesi produttori di droga, generalmente molto più poveri; che le disposizioni concernenti il commercio di detti precursori incidono sulle norme comunitarie in materia doganale; che, su tale base, la convenzione delle Nazioni Unite è stata firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989; che, su tale base, il 22 ottobre 1990 il Consiglio ha deciso di concludere la convenzione; che è pertanto opportuno, onde concretare questa volontà politica, stabilire norme comunitarie relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sono basate su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in parola; che questo commercio è per lo più del tutto lecito; che la documentazione e l'eventuale etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, oltre a fornire alle autorità competenti i necessari mezzi di azione, è anche necessario predisporre, nello spirito della convenzione, meccanismi impostati su una stretta collaborazione con gli operatori

economici interessati, nonché sulla messa a punto di metodi di raccolta di informazioni;

considerando che un sistema di notifica preventiva delle spedizioni di determinate sostanze che preveda, a determinate condizioni, il divieto di effettuare le operazioni in parola appare il più consono alla situazione; che in vari paesi sono stati già ottenuti risultati positivi che depongono a favore di questa scelta;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di mezzi di azione analoghi; che è pertanto indispensabile stabilire, a livello comunitario, obiettivi comuni in materia; che questo aspetto è fondamentale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e al fine di assicurare un'applicazione omogenea delle norme dettate; che è altresì importante, in questo contesto, che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive;

considerando che è necessario prevedere l'istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi che sono anch'essi parti contraenti della convenzione; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno ispirarsi al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87<sup>(2)</sup>; che occorre prestare particolare attenzione alla natura riservata delle informazioni ricevute o trasmesse;

considerando che nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti dai paesi produttori per combattere il traffico della droga; che in questo contesto occorre prevedere meccanismi particolari per assicurare il controllo dei

(1) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3.